II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1974

relativa all'istituzione di un comitato scientifico dell'alimentazione umana

(74/234/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che l'elaborazione e la modifica delle norme comuni concernenti la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti alimentari implicano l'esame di problemi relativi alla tutela della salute e della vita delle persone;

considerando che per la soluzione di tali problemi è necessario far ricorso ad uomini di scienza altamente qualificati nei settori correlati alla medicina, alla nutrizione, alla tossicologia, alla biologia, alla chimica ed altre discipline similari;

considerando che i rapporti con tali ambienti devono assumere un carattere permanente nell'ambito di un comitato consultivo da istituire presso la Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato scientifico dell'alimentazione umana, in appresso denominato il «comitato».

Articolo 2

1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema relativo alla tutela della salute e della vita delle persone nel settore della consumazione alimentare e in particolare sulla composizione dei prodotti alimentari, sui trattamenti capaci di modificarli, sull'impiego di additivi alimentari e di altri prodotti di trattamento, nonché sulla presenza di sostanze contaminanti.

2. L'attenzione della Commissione può essere richiamata dal comitato su qualsiasi problema di tale natura.

Articolo 3

Il comitato è composto di 15 membri al massimo.

Articolo 4

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione tra le personalità scientifiche altamente qualificate e aventi competenza nelle materie indicate all'articolo 2.

Articolo 5

Il comitato elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo a maggioranza semplice dei membri presenti.

Articolo 6

1. I membri, il presidente o il vicepresidente del comitato restano in carica per tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato. Tuttavia il presidente e i vicepresidenti del comitato non possono essere rieletti immediatamente dopo aver esercitato la loro

funzione per due periodi consecutivi di tre anni. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Dopo lo scadere del periodo di tre anni, i membri, presidenti o vicepresidenti del comitato restano in funzione fino al momento in cui si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

2. Un membro, presidente o vicepresidente del comitato che si trovi nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato o dia volontariamente le dimissioni, è sostituito per la rimanente durata del mandato conformemente alla procedura prevista, secondo il caso, all'articolo 4 o all'articolo 5.

Articolo 7

1. Il comitato può costituire nel proprio ambito dei gruppi di lavoro.

2. I gruppi di lavoro hanno incarico di riferire al comitato sugli argomenti indicati dal comitato stesso.

Articolo 8

1. Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione di un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione, nonché gli altri funzionari e agenti interessati della Commissione intervengono alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

3. Il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare a tali riunioni anche personalità aventi competenze particolari in ordine all'argomento in esame.

4. I servizi della Commissione esercitano le funzioni di segretariato del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

1. Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dal rappresentante della Commissione.

Nel sollecitare il parere del comitato, il rappresentante della Commissione può fissare il termine entro cui dovrà essere dato il parere.

2. Qualora il parere richiesto formi oggetto di accordo unanime dei membri del comitato, quest'ultimo elabora delle conclusioni comuni.

In caso di mancanza di accordo unanime, le varie posizioni prese nel corso delle deliberazioni devono figurare in un resoconto elaborato sotto la responsabilità del rappresentante della Commissione.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato o dei gruppi, qualora il rappresentante della Commissione abbia loro comunicato che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato.

In tal caso, solo i membri del comitato considerato e i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni.

Articolo 11

La presente decisione potrà essere modificata dalla Commissione in base all'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1974.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI